

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N.44 DEL 29 novembre 2021****OGGETTO:**

CONVENZIONI EX ART. 35 L. 865/1971. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' E MONETIZZAZIONE DEI VINCOLI SUL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E SUL CANONE DI LOCAZIONE - AGGIORNAMENTO CRITERI A SEGUITO EMANAZIONE L. 108/2021.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di novembre, presso l'Auditorium "L'Angolo dell'Arte", con inizio alle ore 21:04 si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Signor STEFANO CALEGARI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Avv. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI .

All'esame dell'argomento in oggetto, sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. STEFANO CALEGARI - Gruppo IES Impegno e Serietà	Sì
2. PIERPAOLO GRISSETTI - Gruppo IES Impegno e Serietà	Sì
3. ROMINA CODIGNONI - Gruppo IES Impegno e Serietà	Sì
4. CHIARA BROLI - Gruppo IES Impegno e Serietà	Sì
5. ALESSANDRO FILIPPO GUADAGNI - Gruppo IES Impegno e Serietà	Sì
6. MICHELE UBOLDI - Gruppo IES Impegno e Serietà	Sì
7. ELETTRA BORGHI - Gruppo IES Impegno e Serietà	Sì
8. GIAMPAOLO MAZZUCHELLI - Gruppo IES Impegno e Serietà	Sì
9. VILMA LIVIA PAGANI - Gruppo IES Impegno e Serietà	Sì
10. GIAN LUIGI CARTABIA - Gruppo Cartabia Sindaco	Sì
11. MARISA RIMOLDI - Gruppo Cartabia Sindaco	Sì
12. DEBORA PACCHIONI - Gruppo Cislago in Comune	Sì
13. LUCIANO LISTA - Gruppo Uniamo Cislago	Sì
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Calegari - Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CISLAGO – PROVINCIA DI VARESE

Proposta Servizio Tecnico Comunale - Consiglio Comunale n. 846/2021

OGGETTO: CONVENZIONI EX ART. 35 L. 865/1971. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' E MONETIZZAZIONE DEI VINCOLI SUL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E SUL CANONE DI LOCAZIONE - AGGIORNAMENTO CRITERI A SEGUITO EMANAZIONE L. 108/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cislago ha approvato negli anni Ottanta e Novanta numerosi Piani di Zona per l'Edilizia Economica Popolare;
- la Legge 549/1995 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", all'art. 3, commi da 75 a 81, ha previsto la possibilità per i comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 167/1962, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge 865/1971, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima Legge 865/1971;
- la Legge 448/1998 "Norme sulla finanza locale", all'art. 31, commi dal 45 al 50, ha successivamente introdotto nuove disposizioni sulla "trasformazione" del diritto di superficie;

Viste:

- la propria deliberazione n. 40 del 29/09/2010 avente ad oggetto "Autorizzazione al trasferimento del titolo di godimento da diritto di superficie in diritto di proprietà nonché liberalizzazione del diritto di proprietà dai vincoli di convenzione delle aree P.E.E.P. comprese tra le vie del Popolo, Caboto, de Gama, Polo e Nobile, concesse alla Cooperativa Edilizia Kairos e all'Impresa di Costruzioni Edili Albrigi s.a.s. e determinazione del corrispettivo";
- la propria deliberazione n. 41 del 29/09/2010 avente ad oggetto "Liberalizzazione del diritto di proprietà dai vincoli di convenzione delle aree incluse nel P.E.E.P. comprese tra le vie del Popolo, Caboto, de Gama, M. Polo e Nobile, concesse alla Cooperativa Licia, Serena e Casa Lombardia 17 e determinazione del corrispettivo";
- la propria deliberazione n. 28 del 20/06/2011 avente ad oggetto "Autorizzazione al trasferimento del titolo di godimento da diritto di superficie in diritto di proprietà nonché liberalizzazione del diritto di proprietà dai vincoli di convenzione di alcune aree P.E.E.P. di Via del Popolo, via Caboto e via de Gama determinazione del corrispettivo";
- la propria deliberazione n. 35 del 15/07/2011 avente ad oggetto "Liberalizzazione del diritto di proprietà dai vincoli di convenzione delle aree incluse nel P.E.E.P. compreso tra le vie S. Caterina, S. Lucia, S. Giuseppe, S. Sofia e S. Cecilia, concesse alle Cooperative Sant'Ilario, Edilizia Il Brugo e Nuova Urbanistica e determinazione del corrispettivo";
- la propria deliberazione n. 36 del 15/07/2011 avente ad oggetto "Autorizzazione al trasferimento del titolo di godimento da diritto di superficie in diritto di proprietà nonché liberalizzazione dai vincoli di convenzione delle aree P.E.E.P. comprese tra le vie S. Caterina, S. Lucia, S. Giuseppe, S. Sofia e Santa Cecilia, concesse all'impresa di costruzioni Edili

Albrigi S.p.A., alla Coop. La Frontiera, alla Coop. Ismaela e determinazione del corrispettivo”;

Dato atto che:

- nelle deliberazioni sopra indicate venivano stabiliti i corrispettivi da versare al Comune per la trasformazione in piena proprietà delle aree P.E.E.P. concesse in diritto di superficie e i corrispettivi per la liberalizzazione completa del diritto di proprietà dai vincoli di convenzione sulla base delle stime redatte allora dal geom. Mottadelli Dario, professionista incaricato da questo Comune;
- con propria deliberazione n. 66 del 01/12/2017 venivano aggiornati i criteri per la determinazione dei corrispettivi da versare al Comune per la trasformazione in piena proprietà delle aree P.E.E.P. concesse in diritto di superficie e i corrispettivi per la liberalizzazione completa del diritto di proprietà dai vincoli di convenzione;
- con propria deliberazione n. 35 del 09/10/2019, a seguito delle innovazioni introdotte con la Legge 136/2018 di conversione del Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018, venivano fissati i criteri per la liberazione dai vincoli del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, nonché da tutti i vincoli pattizi contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 L.n. 865/1971 e s.m.i. nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal novellato comma 49bis dell'art. 31 della L. 448/1998;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2021, a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 151/2020 avente ad oggetto “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regione di edilizia convenzionata”, è stato modificato il calcolo del corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione di cui all'art. 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater L. 23/12/1998 n. 448;

Visto l'art. 22-bis L. 29/07/2021 n. 108 il quale sostituisce i commi 48 e 49-bis dell'art. 31 della L. 448/1998:

«48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5 -bis , comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari»;

«49 -bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e

successive modificazioni, per la cessione del **diritto** di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della **trasformazione** del diritto di superficie in **diritto di proprietà** e il corrispettivo dell'**affrancazione** sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati»

Dato atto che la percentuale di cui al **primo** periodo del comma 49-bis sopra citato è quella stabilita dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 151/2020;

Preso atto che l'articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, successivamente abrogato, prevedeva che “1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le **espropriazioni** preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutatosi di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.”;

Preso atto, altresì, che l'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, stabiliva che: “L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata

sulla media del valore venale e dei fitti coarcevatati dell'ultimo decennio purchè essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione”;

Ritenuto di:

- 1) prendere atto delle innovazioni modifiche introdotte con la L. 108/2021;
- 2) confermare quanto indicato nella deliberazione C.C.n. 66 del 01/12/2017 nella quale viene stabilito che il Servizio Tecnico provveda di volta in volta, con determinazione del Responsabile, a calcolare il corrispettivo dovuto per la trasformazione del titolo di godimento da diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PEEP e per la liberazione dai vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone di locazione, facendo riferimento ai valori venali delle aree stimati negli anni 2010/2011 dal geom. Mottadelli Dario rivalutando gli stessi sulla base degli indici Istat FOI;
- 3) di prevedere che il procedimento tecnico amministrativo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze si articola come segue:
 - a) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, se completa o dalla data di completamento della stessa e, sulla base dei conteggi effettuati dall'Ufficio Tecnico, il Comune, trasmetterà al richiedente una comunicazione contenente l'ammontare complessivo del corrispettivo da versare.
 - b) il richiedente, qualora accetti, dovrà inviare una comunicazione scritta al Comune, allegando alla stessa la ricevuta di pagamento, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, dell'acconto pari al 20% del corrispettivo comunicato, che resterà invariato per 60 giorni a partire dalla data della proposta, trascorsi i quali il valore, qualora sia stata comunicata l'accettazione e il pagamento dell'acconto, sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
 - c) la restante parte del corrispettivo potrà essere versata in una delle seguenti modalità:
 1. in unica soluzione entro la data di stipula dell'atto pubblico/nuova convenzione;
 2. in forma rateale, nel modo di seguito indicato:
 - a) il 25% entro 60 (trenta) giorni dalla data di accettazione della proposta;
 - b) il 25% entro 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione della proposta;
 - c) il 25% entro 180 (centottanta) giorni dalla data di accettazione della proposta;
 - d) il 25% entro la data di stipula dell'atto pubblico/nuova convenzione e comunque non oltre 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di accettazione della proposta.Sulle somme rateizzate dovrà essere corrisposto l'interesse legale.
 - d) con determinazione del responsabile del servizio, da adottarsi entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione, verrà formalizzata la cessione dell'area in proprietà, nonché l'eliminazione dei vincoli convenzionali relativi alla alienazione ed alla locazione degli alloggi;
 - e) la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e l'eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di alienazione e locazione degli immobili sono disposte mediante atto pubblico o scrittura privata autentica, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;
 - f) le spese, imposte e tasse comunque dovute per gli atti, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, saranno a carico del proprietario degli alloggi/unità immobiliari.

Di dare atto che le determinazioni di cui sopra sono applicabili alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della L. 108/2021 e alle istanze ancora in istruttoria per le quali non sia stato versato il corrispettivo;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;

Vista la legge n. 179 del 17/02/1992;

Vista la legge n. 448 del 23/12/1998, art.31, commi 45 e seguenti;

Visto il D. Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Statuto;

Con voti espressi nei modi e forma previsti dalla legge;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di prendere atto delle innovazioni introdotte con la Legge 29/07/2021 n. 108 in merito alla trasformazione del titolo di **godimento** da diritto di **superficie** in diritto di proprietà delle aree PEEP e alla liberazione dai vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone di locazione di cui all'art. 31, commi 45 e seguenti, L. 23/12/1998 n. 448;
- 3) confermare quanto indicato nella deliberazione C.C.n. 66 del 01/12/2017 nella quale viene stabilito che il Servizio Tecnico provveda di volta in volta, con determinazione del Responsabile, a calcolare il corrispettivo dovuto per la trasformazione del titolo di godimento da diritto di superficie in **diritto** di proprietà delle aree PEEP e per la **liberazione** dai vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone di locazione, facendo riferimento ai valori venali delle aree stimati negli anni 2010/2011 dal geom. Mottadelli Dario rivalutando gli stessi sulla base degli indici Istat FOI;
- 4) di **prevedere** che il procedimento tecnico **amministrativo** per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro **pertinenze** si articola come segue:
 - a) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, se completa o dalla data di completamento della stessa e, sulla base dei conteggi effettuati dall'Ufficio Tecnico, il Comune, trasmetterà al richiedente una comunicazione contenente l'ammontare complessivo del corrispettivo da versare.
 - b) il richiedente, qualora accetti, dovrà inviare una comunicazione scritta al Comune, allegando alla stessa la ricevuta di pagamento, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, dell'acconto pari al 20% del corrispettivo comunicato, che resterà invariato per 60 giorni a partire dalla data della proposta, trascorsi i quali il valore, qualora sia stata comunicata l'accettazione e il pagamento dell'acconto, sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
 - c) la restante parte del corrispettivo potrà essere versata in una delle seguenti modalità:
 1. in unica soluzione entro la data di stipula dell'atto pubblico/nuova convenzione;
 2. in forma rateale, nel modo di seguito indicato:

- a) il 25% entro 60 (trenta) giorni dalla data di accettazione della proposta;
 - b) il 25% entro 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione della proposta;
 - c) il 25% entro 180 (centottanta) giorni dalla data di accettazione della proposta;
 - d) il 25% entro la data di stipula dell'atto pubblico/nuova convenzione e comunque non oltre 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di accettazione della proposta.
Sulle somme rateizzate dovrà essere corrisposto l'interesse legale.
 - d) con determinazione del responsabile del servizio, da adottarsi entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione, verrà formalizzata la cessione dell'area in proprietà, nonché l'eliminazione dei vincoli convenzionali relativi alla alienazione ed alla locazione degli alloggi;
 - e) la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e l'eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di alienazione e locazione degli immobili sono disposte mediante atto pubblico o scrittura privata autentica, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;
 - f) le spese, imposte e tasse comunque dovute per gli atti, ivi comprese quelle notarili e di g) trascrizione, saranno a carico del proprietario degli alloggi/unità immobiliari.
- 4) Di dare atto che le determinazioni di cui sopra sono applicabili alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della L. 108/2021 e alle istanze ancora in istruttoria per le quali non sia stato versato il corrispettivo;
- 6) Di incaricare il **Responsabile** del Servizio Tecnico di sottoscrivere gli atti conseguenti e quant'altro necessario per attuare quanto deliberato con il presente atto;
- 6) Di dare atto dell'acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal **Responsabile** del Servizio Tecnico e di regolarità contabile rilasciato dal **Responsabile** del Servizio Finanziario e di Ragioneria;
- 7) Formano parte integrante della presente deliberazione:
- parere di regolarità del Responsabile del Servizio Tecnico;
 - parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;
- (2 allegati);

con separata votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del D.Lgs n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 29/11/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente;

UDITI gli interventi dei consiglieri:

omissis

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;

CON voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “CONVENZIONI EX ART. 35 L. 865/1971. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' E MONETIZZAZIONE DEI VINCOLI SUL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E SUL CANONE DI LOCAZIONE - AGGIORNAMENTO CRITERI A SEGUITO EMANAZIONE L. 108/2021. “come sopra trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Firmato digitalmente STEFANO CALEGARI	IL SEGRETARIO GENERALE Firmato digitalmente GIOVANNI ANTONIO COTRUPI
---	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.



Proposta Servizio Tecnico Comunale - Consiglio Comunale n. 846/2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, nominato con Decreto Sindacale N. 51 del 18/05/2020;

Per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione:

Oggetto:

CONVENZIONI EX ART. 35 L. 865/1971. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' E MONETIZZAZIONE DEI VINCOLI SUL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E SUL CANONE DI LOCAZIONE - AGGIORNAMENTO CRITERI A SEGUITO EMANAZIONE L. 108/2021.

esprime parere Favorevole

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012, attestando nel contempo, ai sensi dell'art.147 – bis, 1° comma, del medesimo D.LGS, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Cislago, 23/11/2021

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente

Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.



Proposta Servizio Tecnico Comunale - Consiglio Comunale n. 846/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E DI RAGIONERIA**

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, parte seconda;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 75 del 01/09/2020 di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la proposta ad oggetto:

CONVENZIONI EX ART. 35 L. 865/1971. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' E MONETIZZAZIONE DEI VINCOLI SUL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E SUL CANONE DI LOCAZIONE - AGGIORNAMENTO CRITERI A SEGUITO EMANAZIONE L. 108/2021.

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta deliberativa.

Cislago, 23/11/2021

La Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato digitalmente
Giuseppina Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2